DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1981

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(81/129/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/754/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che nella Repubblica federale di Germania la produzione di sementi di avena altissima (Arrhenatherum elatius) e di avena bionda (Trisetum flavescens), che soddisfano ai requisiti di facoltà germinativa della direttiva 66/401/CEE deficitaria nel 1980, non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con sementi certificate provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite dalla predetta direttiva ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica federale di Germania fino al 30 novembre 1981 ad ammettere la commercializzazione di sementi delle specie soprammenzionate di categoria soggetta a requisiti ridotti ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri, in grado di rifornire la Repubblica federale di Germania con sementi che non soddisfano alle esigenze della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Repubblica federale di Germania ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere, fino al 30 novembre 1981, la commercializzazione nel suo territorio di sementi della categoria « sementi certificate di prima riproduzione », per un massimo di :

1. 140 tonnellate di avena altissima (Arrhenatherum elatius) che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

 a) la facoltà germinativa minima raggiunge per lo meno il 60 % ;

 b) l'etichetta ufficiale deve recare :

 — « Facoltà germinativa minima : 60 % » ;

 — « Destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

2. 11 tonnellate di avena bionda (Trisetum flavescens) che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

 a) la facoltà germinativa raggiunge per lo meno il 55 % del seme puro ;

 b) l'etichetta ufficiale deve recare :

 — « Facoltà germinativa minima : 55 % » ;

 — « Destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 140 tonnellate di sementi di avena altissima e di 11 tonnellate di sementi di avena bionda, purché esse siano destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione : « Destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° gennaio 1982, i quantitativi di sementi

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 207 del 9. 8. 1980, pag. 36.

commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione